



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo di Gabinetto

Dipartimento per l'Innovazione
Tecnologica

p.c. Ministero della Funzione Pubblica

**Oggetto: Decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
FASCICOLO SILEA 177900**

FOGLIO DI RILIEVO

L'esame del provvedimento in oggetto e della documentazione a corredo fatta pervenire a questo Ufficio di controllo, in parte integrata su richiesta nelle vie brevi, ha evidenziato alcuni profili critici che di seguito si espongono al fine di acquisire necessari chiarimenti e controdeduzioni da parte di codesta Amministrazione

a) In primo luogo, si rileva che il conferimento dell'incarico *de quo*, è stato disposto ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale di codesto Ministero in data 3 luglio 2024 di apposito avviso di interpello, tra l'altro più volte reiterato, non contenente esplicita menzione dei requisiti di professionalità richiesti nella specie, ma solo indiretto richiamo ai compiti della struttura organizzativa presso la quale l'incarico va incardinato, effettuato mediante rinvio all'art. 1, del dpcm 29 maggio 2024, n. 78.

Al riguardo, si richiama il comma 1 *bis*, dello stesso art. 19, per il quale compete all'Amministrazione rendere conoscibili nei pertinenti avvisi *“il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta”* in



base ai quali effettuare la selezione. Sul punto si chiede di fornire dettagliate informazioni e argomentazioni sul diverso *modus operandi* tenuto da codesta Amministrazione nella caso di specie.

b) Sarebbe anche necessario comprendere le motivazioni poste a base della riapertura dei termini di interpello, espresse con la clausola *“tenuto conto delle peculiarità dei compiti assegnati si ritiene utile riaprire i termini degli interpelli”* non circostanziabile allo stato degli atti.

c) Si osserva che non si riscontrano in atti modalità ed evidenze dell'*iter* delle valutazioni comparative effettuate tra i numerosi partecipanti alla procedura, peraltro non previste nell'interpello, nonché i parametri utilizzati.

Si richiamano, in proposito, i principi di trasparenza ai quali, per giurisprudenza consolidata anche di questa Sezione di controllo (vedasi, a titolo esemplificativo, Corte Conti-SCLEG del. N. 4/2022) va improntato il conferimento degli incarichi dirigenziali, compresi quelli di prima fascia, con richiesta di specifici elementi integrativi di supporto, in quanto la motivazione è *“funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all' interno dell'ente, anche ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.”* (CdS 9/09/2024, n. 7497).

d) Poiché nella fattispecie all'esame l'interpello appare rivolto alla generalità di potenziali interessati, sia interni ai ruoli dirigenziali sia esterni, senza precisare espressamente che l'assegnazione dell'incarico a professionalità esterne ai ruoli dirigenziali dell'Amministrazione può - ai sensi dell'art. 19, comma 6 - avvenire solo in via graduata, stante anche l'elevato numero di aspiranti dei quali è stato fornito mero elenco solo parzialmente esplicativo, appare imprescindibile acquisire conferma espressa che nessuna delle istanze pervenute è riferibile a dirigenti di prima e/o di seconda fascia di codesto Ministero nonché dati di riscontro sul rispetto delle percentuali previste per tali incarichi.

e) Per completezza si rileva che il provvedimento di aspettativa trasmesso insieme all'atto di attribuzione dell'incarico è stato emanato prima del decreto stesso e si riferisce, benché in modo generico, al precedente incarico.

f) Da ultimo si rileva che la normativa interna applicabile alla fattispecie, adottata con il DM del Ministro della Giustizia del 7 agosto 2009, tra l'altro, indica le disposizioni per l'assegnazione degli incarichi di prima fascia in modo molto generico. Infatti, l'articolo 3, dedicato alla pubblicità delle posizioni dirigenziali dell'Area I, si limita ad enunciare che l'amministrazione pubblica costantemente sul sito i posti dirigenziali vacanti senza nulla precisare circa l'eventuale procedura di acquisizione delle candidature e valutazione delle stesse. Da questo punto di vista si osserva che il regolamento andrebbe aggiornato tenendo conto delle novità legislative, regolamentari e giurisprudenziali in materia.



Si resta in attesa di riscontro a quanto richiesto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del foglio di rilievo, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000. Nelle more i termini per la conclusione della procedura di controllo sono sospesi.

Il Consigliere
Laura d'Ambrosio

Il Delegato
Cons. Maria Luisa Romano

